

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione

ARTICOLO 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la nomina, da parte della regione, di speciali commissari per gli adempimenti previsti dalla legge stessa.
2. Stabilisce altresì le modalità di nomina, i poteri, il trattamento economico e giuridico dei commissari di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2

(Nomina dei commissari: presupposti)

1. La regione ha la facoltà, relativamente agli enti sui quali ha funzioni di vigilanza, di nominare commissari per l'esercizio di poteri sostitutivi nei seguenti casi:
 - a) per provvedere alla sostituzione di organi amministrativi, in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente;
 - b) per provvedere al compimento di atti singoli o tra loro collegati di competenza di un unico ente, quando, in ordine a tali atti, previsti come obbligatori dalla legge statale o regionale, l'ente risulti inadempiente.
2. Per le amministrazioni sulle quali la regione non ha funzioni di vigilanza, la regione stessa ha la facoltà di nominare commissari per l'esercizio di poteri sostitutivi, nei casi di cui al comma precedente, quando la legge statale o regionale espressamente lo prevede.
3. La regione ha altresì la facoltà di nominare commissari straordinari, nei seguenti casi:
 - a) per la realizzazione di progetti, opere o attività complesse, aventi particolare rilievo ai fini dell'interesse pubblico, nei casi in cui la nomina di commissari o l'esercizio di generali poteri sostitutivi da parte della regione è prevista dalla legge statale o regionale;
 - b) per la realizzazione di specifici interventi, nei casi in cui la legge attribuisca alla regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza, in materia di igiene e sanità pubblica, di tutela ambientale, di calamità naturali.

ARTICOLO 3

(Nomina dei commissari: competenze e procedure)

1. La nomina dei commissari e' di competenza del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.
2. In caso di sostituzione di organi amministrativi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) la cui nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale, la deliberazione di cui al comma precedente e' assunta dal Consiglio medesimo su proposta della Giunta Regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 2, primo comma, lett. b), la nomina del commissario e' preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla nomina ai sensi del primo comma.
4. La Giunta regionale trasmette trimestralmente al Consiglio copia delle deliberazioni di cui al primo comma.

ARTICOLO 4

(Commissari nominati nell'esercizio di poteri sostitutivi)

1. I commissari nominati ai sensi dell'art. 2, primo e secondo comma, esercitano i poteri ad essi conferiti adottando gli atti tipici degli organi sostituiti. Tali atti sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi competenti in via ordinaria.
2. Nel caso di cui all'art. 2, primo comma, lett. b, nell'atto di nomina sono individuati gli atti e le attivita' che il commissario deve compiere nell'esercizio del potere sostitutivo.
3. Nell'atto di nomina e' indicata, ove occorra, la durata dell'incarico.
4. I commissari di cui al presente articolo si avvalgono, di norma, nell'espletamento del proprio incarico, degli uffici dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione.

ARTICOLO 5

(Commissari straordinari)

1. L'atto di nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 2, terzo comma, indica, nell'ambito delle vigenti disposizioni, gli atti e le attivita' di cui il commissario e' incaricato in rapporto alle finalita' da perseguire, nonche' le corrispondenti risorse finanziarie.
2. Oggetto dell'incarico possono essere atti o attivita' di competenza regionale, o anche, nei casi in cui sia previsto dalla

legge, di competenza di altre amministrazioni.

3. Gli atti dei commissari straordinari sono emessi nella forma del decreto.

ARTICOLO 6

(Commissario straordinario: avvalimento di uffici e consulenze)

1. Il commissario straordinario puo' richiedere la collaborazione degli uffici regionali quando il tipo di attivita' per la quale e' stato disposto il commissariamento lo renda necessario.

2. Il commissario straordinario al quale sono affidati poteri propri di amministrazioni diverse da quella regionale, si avvale di norma degli uffici delle amministrazioni stesse, previa comunicazione al rappresentante legale dell'ente interessato.

3. Il commissario straordinario puo' anche avvalersi di collaboratori o consulenti esterni, nel caso in cui l'atto di nomina lo preveda, previa comunicazione alla giunta regionale.

ARTICOLO 7

(Commissario straordinario: direttive e controlli)

1. L'atto di nomina del commissario straordinario, oltre a disporre ai sensi dei precedenti articoli, stabilisce i criteri e le modalita' per l'espletamento dell'incarico e le eventuali forme di controllo della giunta regionale sugli atti del commissario.

2. Con le stesse forme di cui all'atto di nomina, possono in ogni momento essere emanate direttive alle quali il commissario deve attenersi nello svolgimento dell'incarico.

3. Per le opere realizzate tramite l'attivita' del commissario, la giunta regionale, con propria deliberazione, dichiara il soggetto che ne acquisisce la proprieta' ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Alla scadenza dell'incarico, il commissario straordinario presenta alla giunta una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, dichiara la cessazione della gestione commissariale e individua, nell'ambito delle vigenti norme, i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario.

ARTICOLO 8

(Commissario straordinario: procedure semplificate)

1. Commissario straordinario, incaricato della realizzazione di

determinate opere per le quali la legge prevede procedure amministrative semplificate, può avvalersi delle medesime procedure, compatibilmente con l'oggetto dell'incarico di cui all'art. 5.

ARTICOLO 9

(Commissario straordinario: conferenza dei servizi)

1. Il commissario straordinario, nei casi in cui sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le determinazioni concordate nella conferenza tengono luogo degli atti di cui al precedente comma.
3. La conferenza dei servizi è convocata dal commissario che invia preventivamente a tutti i soggetti invitati a parteciparvi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, una relazione sull'oggetto della conferenza, con indicazione degli atti che si intendono acquisire, e ogni altro documento utile ai fini di una valutazione preventiva.
4. La conferenza è convocata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per una data che tenga conto dei tempi tecnici necessari affinché i soggetti partecipanti possano esprimere le valutazioni di loro competenza e assumere le deliberazioni necessarie.
5. La lettera di convocazione della conferenza invita a partecipare tramite rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente.
6. È legittimato a partecipare alla conferenza dei servizi il legale rappresentante dell'amministrazione convocata, o persona da questi munita di apposito mandato, previa determinazione, circa la legittimazione del rappresentante, da parte dell'organo competente a deliberare in via ordinaria l'atto di cui la conferenza tiene luogo.
7. Qualora nel corso della conferenza dei servizi non si raggiunga l'unanimità dei consensi, il commissario redige un verbale da cui risultino gli aspetti salienti della discussione, i pareri favorevoli ed i pareri negativi espressi dai partecipanti.
8. Se la conferenza si chiude positivamente con l'unanimità dei consensi, il commissario redige un verbale dal quale devono risultare le amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti, le amministrazioni assenti, l'oggetto in ordine al

quale la conferenza e' stata convocata, le determinazioni assunte, con le eventuali modifiche rispetto all'oggetto della convocazione, nonche' tutti gli atti di competenza dei soggetti convocati dei quali l'esito della conferenza tiene luogo. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

9. Copia del verbale di cui all'ottavo comma e' notificata, a cura del commissario, a tutte le amministrazioni interessate.

10. Le disposizioni di cui all'art. 14, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, non si applicano alle amministrazioni specificamente preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

ARTICOLO 10

(Commissario straordinario: facolta' di esproprio)

1. Quando il tipo di progetto, opera o intervento lo richieda, l'atto di nomina o un successivo atto integrativo puo' attribuire al commissario straordinario, anche in deroga alle vigenti competenze, la facolta' di acquisire o alienare beni, nonche' di procedere ad occupazioni, espropri e alle attivita' ad essi preordinate.

2. In tali casi, l'atto di nomina o il successivo atto integrativo dispone, nell'ambito delle vigenti norme, anche in ordine al soggetto cui devono essere imputati gli oneri finanziari e la titolarita' dei beni da acquisire.

ARTICOLO 11

(Soggetti a cui puo' essere conferito l'incarico di commissario. Limiti allo svolgimento di tale attivita' da parte di dipendenti regionali)

1. I commissari sono scelti di norma tra esperti esterni all'Amministrazione regionale.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, secondo comma seconda alinea, della LR 30 dicembre 1993, n. 108 e lo richieda il tipo di professionalita' richiesta per lo svolgimento dell'attivita' commissariale, la nomina puo' riguardare dipendenti regionali.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente secondo comma, il provvedimento di nomina da' atto, fra l'altro, della conciliabilita' o meno dell'incarico con il regolare svolgimento di compiti di ufficio.

4. Ove l'incarico non sia in tutto od in parte conciliabile, l'atto di nomina, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 della citata LR n. 108/1993, puo' prevedere:

- a) il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio;
- b) la riduzione fino al 50% del compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico ove lo stesso comporti una limitazione dell'orario di lavoro fino alla meta'.

5. Anche nei casi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma, resta ferma la disciplina dei compensi prevista dalla citata LR 108/1993.

ARTICOLO 12 (Compensi)

1. La giunta regionale, con propria delibera, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere ai commissari e le modalita' di erogazione.
2. La deliberazione di cui al comma precedente fissa, in particolare, i limiti minimi e massimi dei compensi, determinati, in forma forfettaria, in relazione alla complessita' dell'incarico e alle tipologie di commissariamento di cui all'art. 2. Nei casi di cui all'art. 2, primo comma, lettera a) e negli altri casi ad essi assimilabili, i limiti minimi e massimi sono determinati in ragione mensile.
3. I limiti minimi e massimi di cui al secondo comma sono periodicamente aggiornati.
4. Per i singoli commissari, il compenso e le modalita' di erogazione sono stabiliti nell'atto di nomina, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13 (Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari relativi al compimento degli atti o attivita' del commissario, nonche' gli oneri finanziari relativi ai compensi e alle spese della gestione commissariale sono a carico degli specifici stanziamenti disposti, ai sensi della vigente normativa, per la realizzazione dei corrispondenti interventi.
2. In assenza di specifici stanziamenti, gli oneri finanziari sono a carico dei bilanci delle amministrazioni o degli enti competenti in via ordinaria al compimento degli atti o delle attivita' del commissario.
3. Qualora l'opera sia di competenza di piu' amministrazioni, ove occorra, la giunta regionale, su proposta del commissario, determina con proprio atto motivato la ripartizione delle spese

tra le amministrazioni competenti.

4. Qualora il commissario operi per il compimento di atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, la spesa può essere ripartita tra i singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, in via subordinata, in proporzione al numero dei residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati.

5. In via eccezionale, e limitatamente ai compensi e alle spese della gestione commissariale, la giunta regionale può assumere i relativi oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti appositamente previsti.

ARTICOLO 14

(Anticipazioni ai commissari)

1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, al fine di assicurare la realizzazione delle finalità per le quali è stato disposto il commissariamento, può disporre con proprio decreto, quando strettamente necessario, l'anticipazione a favore del commissario delle somme occorrenti, ivi comprese le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del commissario, per l'indennità di carica e per le trasferte.

2. Le spese liquidate dal commissario nell'ambito delle anticipazioni di cui al comma precedente, sono poste a carico delle amministrazioni o degli enti cui competono gli oneri finanziari, ai sensi dell'art. 13. L'addebito è disposto con deliberazione della giunta regionale, su proposta del commissario.

3. La deliberazione di cui al secondo comma dispone altresì in ordine alle modalità del recupero delle spese, per le quali può essere prevista una rateizzazione massima di due anni senza interessi.

ARTICOLO 15

(Apertura di credito)

1. Sono autorizzate aperture di credito, ai sensi della LR 4.12.1978, n. 73, a favore dei commissari per le cui attività siano previsti stanziamenti a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 16

(Commissari previsti da specifiche disposizioni)

1. Qualora la nomina di commissari regionali sia prevista, per speciali fattispecie, dalla legge statale o regionale, le disposizioni della presente legge si applicano per le parti compatibili con le normative speciali.

2. Le diverse denominazioni dei commissari regionali, eventualmente previste dalle suddette normative speciali, non incidono comunque ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. I commissari liquidatori nominati dalla regione, ai sensi di legge, in occasione dello scioglimento di determinati enti, nonché i commissari nominati dal comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 46 della LR 7 luglio 1992, n. 31, sono equiparati a tutti gli effetti, in quanto compatibile e non diversamente disposto dalla legge regionale, ai commissari di cui all'art. 4.

ARTICOLO 17

(Norma transitoria)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai commissariamenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge medesima. Entro i 60 giorni successivi, il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della stessa, adegua alle disposizioni della presente legge le gestioni commissariali in atto.

ARTICOLO 18

(Istituzione di capitoli di bilancio)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo negli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione 1994:

ENTRATA

di nuova istituzione.

Cap. 24110

Somme rimborsate dalle amministrazioni o enti
competenti in via ordinaria per le finalità di
cui all'art. 14 della LR 16-6-94, n. 45 L. 100.000.000

SPESA

di nuova istituzione.

Cap. 12660

Anticipazioni di somme ai commissari per le
finalità di cui all'art. 14 della LR 16-6-
94, n. 45 L. 100.000.000

Cap. 12661

Spese per compensi e spese di gestione
commissariale di cui al comma 5 art. 13 LR 16-
6-94, n. 45 L. 50.000.000

In diminuzione

Cap. 50260

Fondo riserva spese impreviste L. 50.000.000

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge annuale di bilancio.